

MM 656/2004
**ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA
CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI LUGANO PER IL SERVIZIO DI
SOCCORSO E DI TRASPORTO SANITARIO (SERVIZIO AUTOLETTIGA)**

Signor Presidente,
signori Consiglieri comunali,

in seguito all'entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2003 della nuova Legge cantonale sul servizio autoambulanze si è resa necessaria una revisione delle Convenzioni che i Comuni intrattengono con i vari Enti autolettiga delle rispettive zone.

La nuova Legge citata attribuisce formalmente ai comuni (art. 2, art. 4, art. 5, art. 10) il compito di garantire nei comprensori, definiti dal Consiglio di Stato, il servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.

In caso di attribuzione del servizio a terzi, i Comuni del comprensorio stipulano convenzioni con gli enti che lo assumono.

Nel comprensorio del Luganese, il concetto di attribuzione del Servizio di soccorso pre-ospedaliero ad un ente "terzo" è una realtà consolidata da oltre 20 anni. La convenzione che regola i rapporti con la Croce Verde Lugano risale agli anni 1981-82 per i comuni (49) appartenenti al comprensorio originario (1978 - 1993) e al 1994 per i comuni aggiunti (Malcantone e Veduggio), dopo la cessazione dell'attività dell'Ente regionale autolettighe (ERA).

Per quanto attiene al finanziamento, in seguito all'entrata in vigore della nuova Legge, è pure stato introdotto a partire dal 2004 il principio del contributo comunale "pro capite unico" su tutto il territorio cantonale. Tale principio viene perseguito mediante una diversa distribuzione del sussidio cantonale.

Inoltre la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanza (FCTSA), alla quale competono per legge la gestione di alcuni importanti compiti sovra-regionali, quali la gestione della Centrale d'allarme 144, il coordinamento della formazione permanente e la gestione degli incidenti maggiori, non riceve più sussidi cantonali. I relativi costi sono di conseguenza suddivisi tra i servizi ambulanze operativi.

Questi fattori hanno determinato un aumento importante del pro-capite per il nostro comprensorio da fr. 15.61 (2003) a fr. 21.75 (preventivo 2004).

Con il 2005 tuttavia, a seguito della modifica delle tariffe decisa dal Consiglio di Stato, l'onere a carico dei Comuni si ridurrà nuovamente a fr. 17.50 per abitante.

La nuova Convenzione riprende i principi essenziali di quella finora in vigore, con alcune modifiche:

Premessa	Si fa riferimento alla nuova Legge ambulanze e al rispettivo regolamento di applicazione.
Obblighi e prestazioni del servizio	Il concetto globale rimane invariato. Il Servizio assicura una prontezza d'intervento 24 ore su 24 durante tutto l'anno, sull'intero territorio dei Comuni convenzionati, con un numero di sedi adeguato alle reali necessità e a un costo sostenibile.
Accordi concernenti la partecipazione finanziaria	Il concetto rimane invariato. Il costo a carico dei Comuni è costituito dalla parte rimanente dei costi d'esercizio dopo deduzione delle altre possibili entrate. Tale rimanenza viene suddivisa per il numero di abitanti (popolazione legale permanente) del comprensorio e moltiplicato per la popolazione residente in ogni singolo comune. L'acconto richiesto durante l'esercizio ammonta al 90% del pro-capite fissato in fase di preventivo (60% nella versione precedente). Il passaggio dal 60 al 90% di acconto, tra l'altro presente anche nelle convenzioni stipulate negli altri comprensori del Cantone, è soprattutto giustificato nel comprensorio della CVL, perché vengono a mancare i sussidi cantonali.
Dotazione e formazione del personale	Sono in principio vincolanti per la CVL le direttive emanate dal Dipartimento competente, come da art. 4 del regolamento d'applicazione della Legge ambulanze.
Assemblea dei delegati comunali e presenza dei delegati nel comitato della CVL	Viene mantenuto il principio di un'espressione di voti per Comune pari a un voto ogni 1'000 abitanti residenti o frazione. Viene per contro abrogata la limitazione a 10 voti per i Comuni con più di 10'000 abitanti. La richiesta in tal senso avanzata dal Municipio di Lugano e sottoposta ai Comuni con la convocazione dell'assemblea dei delegati è stata approvata lo scorso 25 maggio. La rappresentanza dei Comuni nel comitato direttivo della CVL rimane invariata (2 membri). Per contro nella nuova versione si formalizza che uno di essi sia il rappresentante di Lugano (comune con la più importante quota di partecipazione finanziaria). In proposito occorre aggiungere che il Comune di Agno ha finora potuto beneficiare di un proprio rappresentante in seno al comitato, anche se tale diritto non è stato formalizzato negli statuti e nella convenzione.
Revisori	I delegati nomineranno annualmente 5 revisori dei conti che si aggiungeranno ai 2 nominati dall'assemblea dei soci.

Il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale, sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, a voler risolvere:

- 1. E' approvata, articolo per articolo e nel complesso, la Convenzione con la Croce Verde di Lugano relativa alla gestione e alla copertura finanziaria del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario.*
- 2. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere la nuova convenzione.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegati:

- proposta di nuova convenzione
- convenzione 1994

MM approvato con risoluzione del 25 ottobre 2004

Agno, 26 ottobre 2004